



**Losapio San Filippo Neri**



Istituto Comprensivo "Losapio – San Filippo Neri"  
P.zza C.A. Dalla Chiesa, 11 70023 GIOIA DEL COLLE  
Tel. Direzione 080/3481227 – Tel./Fax Segreteria 080/3483721  
E – Mail : [baic82900b@istruzione.it](mailto:baic82900b@istruzione.it) – [www.iclosapiosanfilipponei.gov.it](http://www.iclosapiosanfilipponei.gov.it)  
C.F. 91108240721 Cod. Mecc. BAIC82900B

Prot. n. 6891/A20

Gioia del Colle, 05.10.2013

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA

(approvazione Consiglio d'Istituto in data 2 OTTOBRE 2013)

ANNO SCOLASTICO 2013-2014

## PREMESSA

Il presente regolamento ha la finalità di regolamentare la fruizione della palestra da parte degli studenti di questo Istituto e di estendere, ove possibile e a domanda, la fruizione della palestra scolastica anche alle istituzioni presenti sul territorio, nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

### Art. 1

L'uso delle palestre e degli impianti sportivi è riservato agli alunni dell'Istituto per lo svolgimento delle seguenti attività:

- lezioni di educazione fisica e di ginnastica correttiva;
- esercitazione di avviamento alla pratica sportiva;
- allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici;
- attività didattiche programmate dagli OO. CC. e destinate agli alunni dell'Istituto.

### Art. 2

L'uso delle palestre è consentito anche per l'effettuazione di tornei interscolastici promossi dal Consiglio d'Istituto e per tornei che comportano la partecipazione anche di altre componenti scolastiche.

### Art. 3

Per qualsiasi attività svolta dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di un insegnante di Educazione fisica.

**3.1** All'uso delle relative dotazioni sovrintendono gli insegnanti di Educazione fisica.



#### **Art. 4**

L'uso della palestra da parte degli alunni dell'I.C. "LOSAPIO-SAN FILIPPO NERI" ha la precedenza assoluta.

#### **Art. 5**

La palestra scolastica può essere concessa ad altre istituzioni scolastiche e ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.

**5.1** Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari destinate agli studenti interni e previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

#### **Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione**

**6.1** L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta all'Ente Locale e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico interessato.

**6.2** L'istanza deve pervenire all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente presso l'ufficio di protocollo della scuola.

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede la data indicata dal timbro postale.

**6.3** La richiesta deve contenere:

- l'indicazione del richiedente;
- l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;

#### **Art. 7 – Limiti alla concessione**

**7.1** La concessione non è rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro.

**7.2** L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.



7.3 La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico.

7.4 Al Dirigente dell'Istituzione Scolastica interessata è riservato lo svolgimento della successiva attività negoziale connessa all'utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario.

7.5 La convenzione dovrà prevedere l'utilizzo di una sola associazione sportiva per ciascun turno nella giornata.

#### **Art. 8 - Prescrizioni in materia di sicurezza**

8.1 Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.l.vo 626/94 e successive modifiche o integrazioni.

Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

8.2 Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Dirigente Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

#### **Art. 9 - Doveri del concessionario**

9.1 Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra, nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività.

9.2 Le associazioni concessionarie dei locali, dovranno provvedere direttamente, a proprie spese, alla pulizia dei locali concessi, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.

9.3 Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola pena la revoca della concessione.

9.4 Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico.

9.5 La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.



Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività, a mezzo lettera raccomandata AR, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

**9.6** L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

**9.7** E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

**9.8** Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

**9.9** Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze.

**9.10** Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

**9.11** In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

#### **Art. 10 - Responsabilità del concessionario**

**10.1** Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti, siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'ente proprietario da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

#### **Art. 11 - Sospensione delle attività**

**11.1** Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.

#### **Art. 12 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia**



**12.1** Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione all'Ente proprietario e al Dirigente Scolastico.

#### **Art. 13-** Norma finale

**13.1** L'autorizzazione di qualsiasi attività nella palestra scolastica per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, può essere concessa solo previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica.

#### **Art 14 -** Pubblicità del regolamento

**14.1** Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità;

**14.2** Copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche sul sito web dell'istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

#### **Art. 15 -** Rinvio alle norme generali

**15.1** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, alla legge 7 agosto 1990 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai regolamenti provinciali.

#### **Art. 16 -** Entrata in vigore

**16.1** Il presente regolamento entra in vigore per l'anno scolastico in corso, secondo i termini e le modalità di approvazione del regolamento di organizzazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 2 OTTOBRE 2013